

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICORSO STRAORDINARIO CON RICHIESTA CAUTELARE

Nell'interesse di

RUTILI CRISTINA, nata a Foligno (PG), il 10.2.1970, c.f. RTLCS70B50D653N, rappresentata e difesa in forza di procura stesa in calce al presente atto dall'Avv. Filippo Marcacci (c.f. MRCFPP73P14G478H – PEC filippo.marcacci@avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Perugia, via Baglioni n. 10 e comunque presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC filippo.marcacci@avvocatiperugiapec.it, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, presso il domicilio eletto come sopra, a mezzo telefax al numero 075.5730095 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata filippo.marcacci@avvocatiperugiapec.it,

- ricorrente -

CONTRO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero della Economia e Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione – Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t.,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.. 12

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

RAMUNNO FABIO, nato a Narni (TR), il 13.7.1986, c.f. RMNFBA86L13F844P, residente in Terni, via Donatello, 11 – pec fabio.ramunno@ordineavvocatiterni.it

- controinteressato -

PIERUCCI GIULIA, nata a Verbania (NO) il 25.2.1985, c.f. PRCGLI85B65L746D, residente in Terni, via Federico Cesi n. 23 – pec giulia.pierucci@ordineavvocatiterni.it

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione delle misure cautelari

- della graduatoria vincitori profilo GIURI ECO. Distretto della Corte di Appello di Perugia, relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (pubblicato in G.U. n.62 del 6-8-2021), approvata e pubblicata sul sito dedicato in data 14 gennaio 2022 (Doc. 1);
- della graduatoria vincitori e idonei profilo GIURI ECO, distretto della Corte di Appello di Perugia, relativa al medesimo concorso e pubblicata sul medesimo sito;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione Distretto di Perugia PG 107 unità – P.D.G. Del 9.2.2022 (Doc. 2)
- del provvedimento direttoriale 2 maggio 2022 di assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno (Doc. 3)
- ove occorra ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile e nei limiti dell'interesse fatto valere con il presente ricorso, del sopra citato bando di concorso, pubblicato in G.U. n. 62 del 6

agosto 2021 (Doc. 4);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- del provvedimento direttoriale 6.4.2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione indicante le modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori, ove interpretato nel senso della necessaria indicazione anche della sede di secondo scorrimento, sotto comminatoria di esclusione dalla graduatoria per rinuncia (Doc. 5);
- di qualunque altro atto, anche non conosciuto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) del bando di concorso (2 punti) per l'ulteriore titolo di studio universitario costituito dal diploma di laurea e, per l'effetto, del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione migliore di graduatoria di riferimento con conseguente assegnazione della sede di prima scelta (Tribunale di Perugia e comunque Distretto della Corte di Appello di Perugia)

FATTO

Con domanda del 13 settembre 2021 (doc. 6), correttamente presentata in pari data mediante le prescritte modalità telematiche, alla quale veniva assegnato il numero di ordine **000002355311**, la odierna ricorrente chiedeva di essere ammessa alla procedura concorsuale per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, il cui bando aveva avuto pubblicazione in G.U. n. 62 del 6 agosto 2021.

In tale domanda, la ricorrente, avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Perugia, dichiarava il conseguimento del diploma di laurea presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Ateneo Perugino con la votazione di 100/110.

Svolte le prove di esame e compiute da parte della commissione di esame le valutazioni circa i titoli in possesso dei candidati, in data 14 gennaio 2022, sul sito all'uopo indicato, veniva pubblicata la graduatoria finale del concorso.

La ricorrente apprendeva per tal via di aver riportato il punteggio complessivo di 27,175, in ragione del punteggio di 22,875 riportato nelle prove di esame e del punteggio di 4,30 quale punteggio candidatura.

Su tale scorta veniva collocata al 121° posto della graduatoria e dunque quale candidato idoneo non vincitore.

Dalla mera lettura dei punteggi sopra richiamati, tuttavia, l'odierna ricorrente si avvedeva inopinatamente che il punteggio candidatura era stato erroneamente quantificato non tenendo conto dei titoli conseguiti e dichiarati nella domanda di partecipazione.

Come detto, infatti, alla stregua delle disposizioni previste per la valutazione dei titoli dei candidati, di cui all'art. 6 del bando, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire:

- Punti **1,30** per il voto di laurea di 100/110 (Art. 6, comma 2, lett. a) del bando di concorso);
- Punti **2,00** per il titolo superiore di studi universitari costituito dal diploma di laurea (Art. 6, comma 2, lett. b) i) del bando di concorso);
- Punti **3,00** per l'abilitazione alla professione di avvocato (Art. 6, comma 2, lett. c) del bando di concorso).

Dunque il punteggio candidatura complessivo sarebbe dovuto essere pari a 6,30, che, sommato al punteggio di 22,875 riportato nelle prove, avrebbe dato alla ricorrente il punteggio complessivo di 29,175.

Con tale punteggio la ricorrente avrebbe conseguito il 71° posto in graduatoria che l'avrebbe fatta risultare idonea vincitrice.

Alla luce di ciò, la ricorrente ha dovuto prendere atto di essere stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria dei vincitori esclusivamente in conseguenza della mancata attribuzione del punteggio alla stessa legittimamente

spettante alla stregua delle norme del bando di concorso per il titolo di studi universitari conseguito e pure attestato nella domanda.

Dalla sola esposizione emerge, pertanto, con evidenza, che il compendio provvedimento impugnato è illegittimo e va, pertanto, annullato, previa adozione di misure cautelari infra richieste, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* dell'art. 6 comma 2, lett. b), punto i), letto in combinato disposto con l'art. 2, del bando di concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (pubblicato in G.U. n.62 del 6-8-2021) - violazione e/o falsa delle disposizioni del D.M. n. 270/2004, nonché degli artt. 3 e 97 comma 2 Cost..

Come già direttamente emergente dalla lettura dei fatti esposti, la Ricorrente, nel presentare la propria domanda di partecipazione alla procedura di concorso (Doc. 6), ha chiaramente attestato di essere in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza, conseguito all'esito del relativo corso di studi completato nella vigenza del cd. "vecchio ordinamento" e dunque antecedentemente alla introduzione della nuova disciplina degli studi universitari che, come ben noto, vede la laurea triennale quale titolo di laurea base, integrabile con il conseguimento della laurea specialistica all'esito del completamento dell'ulteriore corso di studi all'uopo previsto.

Proprio in conformità a tale distinzione di percorsi formativi, a cui consegue la diversificazione del valore dei titoli conseguibili nel vecchio ordinamento e nei due gradi di formazione universitaria del nuovo ordinamento, il bando di concorso *de quo*, posto il possesso del requisito minimo del conseguimento del titolo di studi individuato quale soglia di accesso alla procedura concorsuale, ha previsto che ai candidati in possesso di titoli di livello superiore - quali diploma di laurea, laurea

magistrale o laurea specialistica -, in sede di valutazione dei titoli, siano riconsociuti punti 2,00.

Ciò è quanto espressamente e testualmente previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) del bando di concorso in parola, ai sensi del quale *"Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:*

a) [...]

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00"

A fronte di ciò, si deve rimarcare sul punto come la ricorrente sia in possesso non già e non solo del titolo richiesto ai fini del mero accesso alla procedura di concorso ma sia per contro in possesso del Diploma di Laurea conseguito in seno al vecchio ordinamento, titolo che viene espressamente annoverato dallo stesso bando che ha indetto il concorso per cui è causa, tra i titoli il cui possesso da parte del candidato porta all'attribuzione di un punteggio ulteriore.

Come testualmente riscontrabile dalla lettura della norma del bando appena citata e dalla domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente attestante il conseguimento del diploma di laurea nel vecchio ordinamento con la votazione di 100/110, risulta che pur a fronte della inequivocabile disposizione della *lex specialis* costituita dal bando di concorso, la commissione chiamata a compiere la valutazione dei titoli in possesso dei candidati abbia radicalmente quanto immotivatamente omesso di valutare il diploma di laurea conseguito dalla ricorrente omettendo, per l'effetto, l'attribuzione dei 2 punti che l'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) prevede per il caso di specie.

Dalla graduatoria finale oggetto della presente impugnazione è dato infatti riscontrare che la commissione di concorso abbia attribuito alla ricorrente il punteggio candidatura di 4,30.

Eppure, stante le disposizioni dell'art. 6 comma 2, lett. a) del bando di concorso,

per il voto di laurea pari a 100/110 quale conseguito dalla ricorrente, vengono attribuiti punti 1,30.

A tale punteggio, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. c) del bando di concorso si aggiungono per l'abilitazione alla professione forense, conseguita dalla ricorrente, ulteriori punti 3,00.

Dunque il punteggio candidatura della ricorrente di 4,30 è dato dal conteggio dei punti previsti dal bando per i soli titoli costituiti dal voto di laurea e dalla abilitazione alla professione forense.

Cosa che dimostra la assoluta pretermissione della valutazione del titolo ulteriore del conseguimento da parte della ricorrente del diploma di laurea che, stante il livello superiore di tale titolo di studi rispetto al livello richiesto per il mero accesso alla procedura concorsuale, avrebbe dovuto portare all'attribuzione di ulteriori 2 punti per un punteggio candidatura pari a 6,30 e non già ai 4,30 attribuiti alla ricorrente dalla commissione di concorso.

Tutto ciò ha dunque palesemente integrato la violazione della norma di bando testé citata e sopra riportata e dunque l'illegittimità di tutta la sequela provvedimento oggetto della presente impugnazione ed emessa in conseguenza ed applicazione della valutazione *contra legem* operata dalla commissione di concorso.

Non basta.

Dagli stessi profili appena illustrati ai fini della dimostrazione della violazione della *lex specialis*, deriva la contestuale e concorrente dimostrazione della violazione di ulteriori disposizioni normative.

Ed infatti è d'obbligo evidenziare come il non aver dato ossequio alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, lett. b) i) del bando che prescrivono l'attribuzione di n. 2 punti al candidato in possesso di diploma di laurea, comporti una (come appresso si dirà) illogica, erronea e travisata equiparazione tra titoli di studio di portata decisamente diversa.

Da ciò deriva la equiparazione dei candidati – tra cui NON figura la ricorrente - in possesso del solo titolo di studi previsto per l'accesso al concorso con quei candidati – tra cui figura la ricorrente – in possesso di un titolo di studi superiore.

Eppure, in un'ottica di corretta interpretazione del bando, "il diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università edella ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"(art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente." (TAR Lazio – Roma, Sez III-ter, 12613 del 7 dicembre 2021)

Il caso di specie, dunque, perfettamente aderente alla pronuncia di merito appena riportata, nel mentre manifesta la violazione e/o falsa delle disposizioni del D.M. n. 270/2004, dall'altro lato manifesta una patente disparità di trattamento che, per quanto di interesse in ordine al presente motivo di ricorso, costituisce la lapalissiana violazione dei principi costituzionali di cui all'art 97 comma 2 Cost e, ancor prima, dell'art. 3 Cost..

Per tutte le ragioni esposte, i provvedimenti gravati dovranno essere inesorabilmente annullati in accoglimento del presente ricorso.

2. Eccesso di potere *sub specie* del travisamento e/o erronea e/o comunque illogica ed irragionevole valutazione dei titoli in possesso della ricorrente; eccesso di potere *sub specie* della disparità di trattamento con cui è stata condotta la valutazione dei titoli della ricorrente.

La valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, condotta dalla commissione di concorso è radicalmente ed irrimediabilmente viziata e costituisce elemento di

illegittimità per tutta la attività provvedimento conseguente.

L'omessa attribuzione dei 2 punti previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) i) del bando, non solo, come visto, costituisce chiara violazione di tale disposizione ma costituisce anche e parallelamente ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti gravati che pertanto dovranno essere annullati in accoglimento del presente ricorso anche per quanto si dirà appresso.

È infatti innegabile - oltre che documentalmente provato - che la commissione di concorso abbia del tutto pretermesso la valutazione della titolarità, da parte della ricorrente, del diploma di laurea quale titolo superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso, così equiparando illegittimamente tale titolo di accesso con quello conseguito dalla ricorrente.

Tale valutazione del profilo e dei titoli della ricorrente, oltre che essere stata operata in modo del tutto errato e comunque travisato da parte della commissione di concorso, rappresenta anche una valutazione del tutto illogica, posto che, come puntualmente evidenziato dall'orientamento costante seguito dalla giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto anche in sede cautelare proprio in ordine al concorso oggetto del presente ricorso, "*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il **diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studiquadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.***

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (TAR Lazio – Roma, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez IV, n. 1739 del 2022)

Come già delineato nell'esposizione del primo motivo di ricorso, le medesime valutazioni circa l'illegittimità dell'operato della commissione di concorso conducono inevitabilmente al riscontro dell'ulteriore e concorrente profilo di

illegittimità connesso e conseguente alla disparità di trattamento in cui la commissione stessa è incorsa laddove, omettendo di attribuire il punteggio previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) i) del bando per i candidati in possesso di un diploma di laurea ed equiparando per tal via tali candidati a quei diversi candidati in possesso del mero titolo di accesso, ha in realtà trattato in maniera uniforme situazioni difformi.

Tale illegittimo operato, che già è stato dimostrato aver violato le norme di rango costituzionale di cui agli artt. 3 e 97 comma 2 Cost., sul piano dell'esercizio del potere amministrativo, non possono che dimostrare la ricorrenza della ulteriore figura sintomatica dell'eccesso di potere costituito dalla disparità di trattamento in cui, per i motivi esposti, è incorsa la commissione di concorso che in tal modo ha pregiudicato la legittimità di tutta la sequenza provvedimento conseguente al proprio operato ed oggetto della presente impugnazione che dovrà, pertanto, incontrare pieno accoglimento.

ISTANZA CAUTELARE

Emergendo dalla esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso la ricorrenza del *fumus boni iuris*, ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni e funzionali alla tutela della posizione di diritto della ricorrente, si evidenzia quanto segue.

La ricorrente in quanto idonea non assegnataria, al momento in cui, giusto provvedimento direttoriale 6.4.2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione indicante le modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori, è stata prevista l'apertura della procedura di scelta della sede per un primo scorrimento e la successiva apertura di una seconda procedura di scelta della sede ai fini di un secondo scorrimento su scala nazionale volta a raggiungere la copertura dei posti disponibili nelle sedi distrettuali di Corte di Appello rimasti vacanti, si trova esposta ad un gravissimo ed irreparabile pregiudizio, conseguente in misura diretta ed esclusiva alla illegittima omissione dell'attribuzione del punteggio previsto per il diploma di laurea conseguito.

Stante infatti che la ricorrente - proprio ed esclusivamente per tale mancata

attribuzione del punteggio candidatura alla stessa spettante – non è risultata assegnataria, si trova costretta, non solo a ribadire la scelta della sede della Corte di Appello di Perugia (cosa che ha già provveduto a fare), ma ad operare la scelta della sede a livello nazionale.

Peraltro tale scelta, ove la formulazione non univoca del provvedimento direttoriale del 6.4.2022, venisse interpretata nel senso di richiede all'idoneo non vinvitore di dover compiere la scelta della sede tanto per il primo che per il secondo scorrimento, il mancato accesso alla relativa piattaforma per la scelta della sede anche ai fini del secondo scorrimento verrà qualificato come rinuncia con conseguente esclusione definitiva dalla graduatoria.

Eppure, al momento in cui la ricorrente, ossequiosa a tale interpretazione dovesse operare la scelta anche a livello nazionale, si troverebbe chiamata in una sede vacante necessariamente distante dalla propria sede, con ogni conseguente costo e disagio e senza poter rifiutare tale non voluta assegnazione, pena l'esclusione dalla graduatoria per rifiuto di prendere servizio.

La Ricorrente si riserva pertanto sul punto la formulazione di motivi aggiunti laddove dovesse incorrere in qualsivoglia rinuncia, ancorché implicita e/o esclusione dalla graduatoria in conseguenza di qualsivoglia decisione – comunque di pregiudizio grave ed irreparabile – che si vedesse costretta ad assumere in ordine al secondo scorrimento, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto, anche risarcitorio, indennitario e/o restitutorio connesso e/o conseguente.

Tutto ciò costituisce dunque ed in ogni caso un gravissimo ed irreparabile pregiudizio che inevitabilmente deriverà alla ricorrente in conseguenza diretta ed esclusiva dalla mancata attribuzione alla stessa del corretto punteggio candidatura.

A ciò aggiungasi in capo alle amministrazioni interessate il pregiudizio sia economico che organizzativo che deriverebbe dalla mancata adozione dei provvedimenti cautelari idonei a tutelare la posizione di diritto della ricorrente scongiurando l'esclusione della stessa dalla graduatoria e/o l'obbligo di assumere servizio in sede diversa da quella spettante alla stessa.

In punto di piena ricorrenza dei presupposti di emanazione dei necesari

provvedimenti cautelari, si richiamano qui integralmente le numerose ordinanze cautelari sino ad oggi adottate dal TAR Lazio – Roma proprio in relazione alla procedura concorsuale oggetto del presente ricorso, tra cui: TAR Lazio – Roma, sez. IV n. 1645 del 14.3.2022; n. 1587 del 11.3.2022; n. 1606 del 11.3.2022; n. 1195 del 24.2.2022; n. 1173 del 24.2.2022, tutte perfettamente uniformi nel ritenere sussistente il requisito del *fumus boni iuris* in ordine alla mancata attribuzione dei 2 punti previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) i) del bando di concorso per il titolo di laurea superiore e dunque esattamente aderenti agli stessi motivi di impugnazione esposti nel presente ricorso.

Su tale scorta, ricorrendo pienamente ricorrenti i presupposti cautelari, si chiede che venga immediatamente disposto, anche *inaudita altera parte*, alle Amministrazioni intimare il riesame della posizione della ricorrente ai fini della corretta attribuzione del punteggio candidatura e la conseguente corretta ricollocazione della stessa in graduatoria e comunque, ove a ciò necessario, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti gravati che anche *in parte qua* risultino incompatibili con il positivo riesame nei termini esposti della posizione della ricorrente nonché, comunque e segnatamente, del provvedimento direttoriale 6.4.2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione indicante le modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, Avv. Cristina Rutili, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Codesto Eccellentissimo Presidente della Repubblica, in accoglimento del presente ricorso e dei motivi ivi articolati, accertato e dichiarato diritto della ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) del bando di concorso (2 punti) per l'ulteriore titolo di studio universitario costituito dal diploma di laurea e, per l'effetto, del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione migliore di graduatoria di riferimento con conseguente assegnazione della sede di prima scelta (Tribunale di Perugia e comunque Distretto della Corte di Appello di Perugia), voglia annullare i

provvedimenti oggetto della presente impugnazione, previa adozione dei richiesti provvedimenti cautelari ritenuti idonei alla tutela interinale della complessiva posizione di diritto della ricorrente.

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla stregua dell'oggetto del presente giudizio (inclusa l'impugnativa della graduatoria finale); degli effetti che produrrebbe l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso; rilevato il numero considerevole di controinteressati, le difficoltà nel reperirne gli indirizzi, nonché i costi ingenti che avrebbero le ordinarie modalità di notifica, si ritengono sussistenti i motivi per essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami anche attraverso il portale web dell'amministrazione convenuta e pertanto la ricorrente come sopra rappresentata domiciliata e difesa chiede, laddove sia ritenuta necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio, con ogni modalità ritenuta congrua.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che, l'Amministrazione produca, ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti non in possesso del ricorrente in base ai quali è stata emanata la impugnata graduatoria di concorso.

-Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

- Si chiede altresì di conoscere mediante comunicazione PEC presso il domicilio digitale eletto, il numero di ruolo e l'assegnazione del presente ricorso;

-Ai sensi della direttiva del provvedimento P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U. 29 luglio 1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

Si allega in copia la documentazione richiamata nel presente ricorso e di cui al separato indice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, stante che il presente ricorso attiene la materia del pubblico impiego, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura del 50% per € 325,00.

Perugia, 13 maggio 2022

Avv. Filippo Marcacci